

## Le alternative

IL PESO DELLA FISCALITÀ

## La deducibilità degli interessi premia chi sceglie il debito

L'equity è penalizzata dagli aspetti fiscali: i dividendi sono indeducibili

PAGINA A CURA DI  
**Alessandro Germani**

La scelta di finanziare la crescita attraverso l'equity o il debito va messa a confronto con le ripercussioni fiscali di un'opzione o dell'altra. Sotto questo profilo, il legislatore può orientare le scelte privilegiando la fiscalità del debito o dell'equity. Tradizionalmente, ma anche attualmente è così, il debito si fa preferire all'equity per ciò che concerne gli aspetti fiscali.

**EQUITY**

L'equity comporta la possibilità, in capo all'investitore, di incassare i dividendi essendo assoggettato alla relativa tassazione, mentre la società non può dedurre la remunerazione destinata ai soci. In maniera semplificata, si può sintetizzare che una persona fisica non imprenditore è tassata sui dividendi percepiti con una ritenuta a titolo di imposta del 26%, indipendentemente dall'entità della partecipazione detenuta. Invece, se il percettore è una società, i dividendi saranno imponibili in misura pari al 95%. In capo all'impresa, le componenti di remunerazione dell'equity sono da sempre indeducibili, in base a quanto stabilito dall'articolo 109, comma 9, lettera a) del Tuir.

**DEBITO**

Per quanto riguarda il debito, invece, la sua remunerazione (interesse) corrisponde ad un reddito di capitale per il percettore persona fisica, mentre è una componente del reddito d'impresa nel caso di società. A fronte, tuttavia, della tassazione in capo al percettore, differente è l'effetto in capo all'impresa finanziata. Mentre infatti la remunerazione dell'equity è fiscalmente indeducibile, quella del debito risulta fiscalmente deducibile ai sensi dell'articolo 96 del Tuir.

Questa norma dispone che l'ammontare degli interessi passivi che eccede in ciascun periodo di imposta quello degli interessi attivi è deducibile nel limite del

30% del risultato operativo lordo della gestione caratteristica (Rol). Per risultato operativo lordo si intende la differenza tra il valore e i costi della produzione, di cui all'articolo 2425 del Codice civile, lettere a) e b), con esclusione delle voci di cui al numero 10), lettere a) e b) (ammortamenti dei beni materiali e immateriali), e dei canoni di locazione finanziaria di beni strumentali.

**LE NOVITÀ**

A partire dal periodo d'imposta 2019, a seguito del recepimento della direttiva Atad attraverso il Dlgs 142/2018, questi componenti vanno assunti nella misura risultante dall'applicazione delle disposizioni volte alla determinazione del reddito di impresa. Questo significa che mentre in passato il calcolo del Rol veniva effettuato secondo le regole contabili, ora lo stesso andrà fatto applicando le regole fiscali, il che determina un notevole aggravio dal punto di vista amministrativo.

Le novità ulteriormente introdotte dal Dlgs 142/18 riguardano il riporto in avanti, senza limiti di tempo, degli interessi attivi sia dell'esercizio sia di quelli precedenti. Accanto a questa misura di favore, ne è stata introdotta una penalizzante che riguarda il riporto in avanti del Rol eccedente rispetto agli interessi passivi. Questo finora poteva avvenire senza limiti di tempo, mentre da adesso lo sarà solo nei cinque periodi d'imposta successivi. Infine, i componenti straordinari (positivi e negativi) derivanti dai trasferimenti d'azienda non sono più esclusi dal Rol.

Per quanto riguarda l'equity, accanto all'indeducibilità di base dei dividendi, che genera un regime più penalizzante rispetto al debito, la legge di Bilancio 2019 ha abrogato a partire dal corrente periodo d'imposta anche l'Ace. Questa agevolazione, che negli anni era stata depotenziata a seguito del progressivo abbassamento del coefficiente di remunerazione da applicare alla variazione netta del capitale al fine di calcolare il reddito detassato, diventava rilevante in ipotesi di aumenti di capitale in denaro. Quindi, il suo habitat naturale era quello degli aumenti di capitale effettuati dalle banche ma anche di quelli delle operazioni di private equity. Queste ultime, parlando di finanza alternativa, risultano quindi molto penalizzate dall'abrogazione in questione.

**I PUNTI CHIAVE****Pmi**

Ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE si definiscono:

- piccole imprese quelle con meno di 50 dipendenti ed un fatturato annuo (o totale dell'attivo di stato patrimoniale) inferiore a 10 milioni di euro;
- medie imprese quelle con meno di 250 dipendenti ed un fatturato annuo inferiore a 50 milioni di euro (o un totale dell'attivo di

stato patrimoniale inferiore a 43 milioni di euro)

**Principio di diritto n. 19 del 2018**

È stato chiarito che l'agevolazione del cosiddetto "bonus quotazione" riguarda sia i casi di quotazione con modalità Ops (offerta pubblica di sottoscrizione) ovvero tramite aumento di capitale sia con modalità Opv (offerta pubblica di vendita) ovvero tramite cessione delle partecipazioni da parte dei vecchi soci

**L'agevolazione.** Sconto nella misura del 50% dei costi

## Quotazione Pmi, bonus solo in compensazione

Il legislatore ha stabilito di agevolare, per un arco temporale triennale, i costi di quotazione relativi alle Pmi, come definite dalla raccomandazione Ue 2003/361/Ce.

Pertanto, l'articolo 1, commi 89-92 della legge 205/2017 e il Dm 23 aprile 2018 prevedono il riconoscimento di un credito d'imposta sui costi di consulenza relativi alla quotazione delle Pmi in un mercato regolamentato o in un sistema multilaterale di negoziazione di uno Stato membro Ue o See. Questo può essere riconosciuto, fino ad un importo massimo di 500mila euro, nella misura massima del 50% dei costi complessivamente sostenuti dal 1° gennaio 2018 alla data della quotazione e comunque entro il 31 dicembre 2020.

Le attività di consulenza agevolabili sono quelle:

- finalizzate alla quotazione, come l'implementazione e l'adeguamento del controllo di gestione, l'assistenza nella redazione del piano industriale, il supporto all'impresa;
- fornite durante la fase di ammissione e finalizzate ad attestare l'idoneità della società all'ammissione e alla permanenza sul mercato;
- necessarie per collocare presso gli investitori le azioni quotate;
- finalizzate a supportare l'emittente nella revisione delle informazioni finanziarie storiche o prospettive finalizzate a predisporre un report (due diligence finanziaria inclusa);
- di assistenza all'emittente nella redazione del documento di ammissione o del prospetto o dei documenti utilizzati per il collocamento presso investitori qualificati o per la produzione di ricerche;

- riguardanti le questioni legali, fiscali e contrattualistiche inerenti la procedura di quotazione;
- di comunicazione effettuate tramite interviste, comunicati stampa, eventi e presentazioni alla comunità finanziaria.

Deve in ogni caso trattarsi di attività «una tantum», chesi sostanzialmente in servizi non continuativi o periodici e al di fuori dei costi d'esercizio ordinari dell'impresa. La remunerazione può avvenire sia su base fissa sia in parte dipendente dal buon esito della quotazione («success fee»), ma le attività non devono essere prestate da soggetti giuridici collegati all'impresa beneficiaria. I costi dovranno essere attestati dal presidente del collegio sindacale, da un revisore legale o da un professionista iscritto all'albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili.

Il credito di imposta è utilizzabile soltanto in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del Dlgs 241/1997, a decorrere dal decimo giorno lavorativo del mese successivo a quello in cui è stata comunicata la concessione. Un aspetto importante è il fatto che lo stesso non è imponibile né ai fini Ires né ai fini Irap. Lo stesso andrà indicato nella dichiarazione relativa al periodo d'imposta in corso alla data della comunicazione e nelle dichiarazioni successive fino a quella del periodo in cui si conclude l'utilizzo. Non si applicano né il limite generale annuale di 700mila euro per le compensazioni nel modello F24 né quello annuale di 250mila euro per le compensazioni da indicare nel quadro RU.

**I PRODOTTI IN VETRINA****FISCO ON DEMAND Plusplus24 Fisco Ai**

È il nuovo sistema integrato del Gruppo 24 Ore che si trasforma in assistente di studio. Grazie a un motore di intelligenza si riceverà risposta a qualsiasi domanda. [www.plusplus24fiscoai.com](http://www.plusplus24fiscoai.com)

**BANCHE DATI Smart24 Fisco**

Offre 4 formule che rendono il lavoro più efficiente: Smart24 Fisco Pro, Premium o Start per consultare il patrimonio di documentazione fiscale del Sole 24 Ore o Smart24 Fisco Frizzera.

[Smart24Fisco.com](http://Smart24Fisco.com)

**L'EXECUTIVE MASTER Corporate finance**

Prenderà il via a Milano il 28 novembre l'executive master «Strategic corporate finance» di 24 Ore Business school, rivolto a chief financial officer, imprenditori e professionisti per fornire le competenze per ottimizzare la gestione economico-finanziaria dell'impresa con un utilizzo efficiente e bilanciato di fonti bancarie e non bancarie.

[bs.ilssole24ore.com/strategic-corporate-finance](http://bs.ilssole24ore.com/strategic-corporate-finance)